


Livello di Progetto:
Rapporto
Ambientale

Oggetto:
ALLEGATO AL RAPPORTO AMBIENTALE
Aspetti idraulici

Codice Progetto:
P088-20

Firme:

Nome File:
P088-20-I-RE-IDR-002-A.



Rev.	Modifiche/Revisioni	Redatto	Data	Contr./Appr.	Data
A	Prima emissione	MI	11/10/21	PM	11/10/21



INDICE

1	PREMESSA.....	2
2	AREA DI INTERVENTO	5
2.1	STATO DEI LUOGHI	5
2.2	INTERVENTI PREVISTI	6
3	ASPETTI NORMATIVI	8
4	COMPATIBILITA' IDRAULICA DELL'INTERVENTO.....	16

1 PREMESSA

La presente relazione è allegata al rapporto ambientale della Variante al PUC di Genova Che riguarda l'“Ambito speciale di presidio territoriale e di promozione dell'attività agricola AR PA 6” e contiene la verifica di compatibilità idraulica.

Vesima è una frazione del comune di Genova, compresa nel territorio della ex circoscrizione di Voltri. Nell'attuale ripartizione amministrativa del comune fa parte dell'unità urbanistica Crevari del Municipio VII Ponente.

Il progetto¹ prevederà il recupero degli edifici, dei ruderi e delle infrastrutture esistenti per favorire il presidio del territorio, mentre i nuovi interventi saranno pochi e disposti in maniera sparsa.

Nell'immagine seguente è riportata l'ubicazione dell'area oggetto dell'intervento su uno stralcio della Cartografia Tecnica Regionale dove viene messo in evidenza il perimetro della variante e la localizzazione delle aree in cui potranno essere inserite le nuove abitazioni.




Figura 1: Metto io quella nuova

¹ Per il progetto si fa riferimento allo SOI “Recupero e riqualificazione paesaggistica de I giardini della Vesima”

Nell'ambito della procedura di scoping la Regione Liguria Dipartimento Ambiente e Protezione Civile, Settore Assetto del Territorio, con lettera Fascicolo 2021/G13.12.7/6-15 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2011 e con lettera Fascicolo 2018/G13.12.5/15-176 ha espresso contributo istruttorio in applicazione dell'accordo di avvalimento ex DGR 852/2018 (art. 3, comma 2, lett c).

Il Rapporto preliminare finalizzato alla fase di scoping nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, faceva riferimento a una variante al PUC denominata AR-PA6 che ha avuto una evoluzione fortemente restrittiva in termini di potenzialità edificatoria, lasciandola inalterata rispetto a quella oggi permessa dal PUC vigente.

In altri termini, la variante nell'ultima stesura elaborata dalla Direzione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Genova impone gli stessi indici edificatori del PUC vigente con un I.U.I. complessivo massimo pari a 0,03 mq/mq all'interno del quale la residenza non può eccedere un I.U.I. pari a 0,01 mq/mq e può essere realizzata, alternativamente:

- (1) dall'Imprenditore Agricolo Professionale ovvero ad altro personale addetto alla conduzione dell'azienda;
- (2) da soggetti privi dei requisiti di imprenditore agricolo professionale, mediante permesso di costruire soggetto a convenzione, le cui finalità sono quelle di garantire la conservazione, valorizzazione e rivitalizzazione del territorio. La convenzione dovrà avere durata almeno ventennale e prevedere: la destinazione agricola del fondo asservito; le opere di recupero e riassetto funzionale, la tutela idrogeologica e idraulica, la salvaguardia dei terrazzamenti esistenti e il ripristino di quelli degradati, nonché le prestazioni finalizzate al presidio dei terreni; la manutenzione ordinaria e pulizia di rive, spondali, strade e sentieri, ecc.;

Quindi, la variante nella sua ultima stesura non prevede aumento dell'indice edificatorio (I.U.I. 0,003 mq/mq) e non prevede aumento della quota di tale indice destinata alla residenza (I.U.I. 0,001 mq/mq) rispetto a quanto consente il PUC vigente, lasciando inalterato il carico insediativo previsto.

Le tabelle seguenti riportano i dati essenziali del PUC vigente, della variante esaminata in fase di scoping e della variante nella sua ultima stesura elaborata dalla Direzione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Genova.

PUC vigente	parametri
I.U.I. complessivo massimo	0,03 mq/mq
di cui:	
residenza destinata a Imprenditore Agricolo Professionale	0,01 mq/mq
manufatti tecnici per l'agricoltura e per l'allevamento	0,02 mq/mq
Superficie agibile massima nuovi edifici residenziale	200 mq

Variante esaminata in fase di scoping	parametri
Rapporto preliminare	
I.U.I. complessivo massimo	0,03 mq/mq
di cui:	
Residenza destinata a Imprenditore Agricolo Professionale	0,01 mq/mq
Residenza destinata a soggetti privi dei requisiti di Imprenditore Agricolo Professionale, con obbligo di convenzione per garantire la conservazione, valorizzazione e rivitalizzazione del territorio	0,01 mq/mq

Manufatti tecnici per l'agricoltura e per l'allevamento	0,01 mq/mq
Superficie agibile massima nuovi edifici residenziale	nessun limite

Variante esaminata in fase di VAS	parametri
Rapporto ambientale	
I.U.I. complessivo massimo	0,03 mq/mq
di cui:	
Residenza destinata a Imprenditore Agricolo Professionale oppure a soggetti privi dei requisiti di Imprenditore Agricolo Professionale, con obbligo di convenzione per garantire la conservazione, valorizzazione e rivitalizzazione del territorio	0,01 mq/mq
Manufatti tecnici per l'agricoltura e per l'allevamento	0,02 mq/mq
Superficie agibile massima nuovi edifici residenziale	200 mq

Dalle tabelle sopra riportate si evince che la variante nella sua stesura definitiva non comporta un aumento dell'indice edificatorio (I.U.I. = 0,003 mq/mq) ma nemmeno dell'indice destinato alla residenza (I.U.I. = 0,001 mq/mq) rispetto a quello attuale e quindi il carico insediativo teorico rimane inalterato rispetto al PUC vigente.

2 AREA DI INTERVENTO

2.1 STATO DEI LUOGHI

L'ambito sottoposto a Variante si colloca all'estremo ponente del Comune di Genova al confine con il Comune di Arenzano, compreso entro la fascia dei 2 km dalla linea della costa. E' formato da un piccolo nucleo storico di origine medioevale sulla collina nella valletta del rio Vesima e da poche case e stabilimenti balneari lungo la via Aurelia.

Nella porzione a mare, insiste il nucleo del borgo attuale della Vesima.

L'area è interessata da alcuni rivi : Rio Lupara, Rio senza nome 1, Rio Agugia, Rio Vesima, Rio senza nome 2 e dal Rio Canà; caratterizzati da brevi e ripide aste e da bacini con pendenze elevate dei versanti.

L'ambito sottoposto a Variante ha un'estensione complessiva di circa 763.78 m² (pari a 76,38 ettari).

Nell'immagine riportata si evidenzia la zona di interesse:




Figura 2: Vista aerea Vesima

L'ambito è caratterizzato da aree in passato intensamente antropizzate e coltivate che oggi, risultando abbandonate o sottoutilizzate, favorendo conseguentemente l'avanzamento della vegetazione spontanea.

L'area è servita in parte da una strada privata asfaltata che per un percorso di 4.3 km si sviluppa a mezza costa inerpicandosi poi lungo il versante occidentale, per il versante orientale da un sistema di antiche strade carrabili sterrate che pongono in collegamento il borgo con il superiore nucleo di Crevari.

2.2 INTERVENTI PREVISTI

Il progetto del recupero e riqualificazione de “I giardini della Vesima” si pone l’obiettivo di diventare un vero e proprio modello, un laboratorio dove sperimentare politiche innovative di nuove forme residenziali connesse alla tutela attiva del territorio.

La strategia del progetto si basa sull’attivazione di una *green community* che si prenda carico della gestione del territorio coinvolgendo residenti fissi e temporanei nella cura e nella tutela dell’ambiente e del paesaggio.

Il progetto per il recupero e la rigenerazione de “I giardini della Vesima” e la contestuale proposta di Variante urbanistica ha i seguenti principali obiettivi:

a) Riqualificazione del sistema agro-ambientale:

- riconquista del paesaggio agricolo attraverso il recupero delle aree abbandonate e dei terrazzamenti degradati;
- difesa del territorio dall’avanzamento del bosco, dall’aumento di frane e dal più ampio rischio idrogeologico;
- cura e messa in sicurezza del territorio non insediato;
- miglioramento del sistema dei servizi tecnologici locali (acquedotto, sistema fognario, connessione dati);
- miglioramento dell’accessibilità all’area di intervento nel suo complesso: integrazione del sistema infrastrutturale per assicurare l’accesso carrabile alle diverse unità agricole.

b) Recupero edifici rurali e nuove polarità insediative:

- riqualificazione del sistema insediativo di matrice storica attraverso il recupero degli edifici rurali dismessi e la ricostruzione di alcuni edifici “diruti” presenti nell’ambito di intervento.

Le nuove volumetrie sono ubicate tra il rio Senza Nome 1 e il rio Vesima all’interno delle seguenti aree di atterraggio, definite con lettere dalla A alla H.




Figura 3: Ambiti di collocazione delle nuove volumetrie

Il recupero degli edifici esistenti e i nuovi insediamenti sono previsti all'interno delle zone AR-PA 6.

Le nuove edificazioni sono previste all'interno degli atterraggi, ubicati all'esterno rispetto alle fasce di inondabilità e esterni rispetto alle fasce di inedificabilità dei corsi d'acqua, variabili da 40 m a 10 m.

3 ASPETTI NORMATIVI

La normativa idraulica di riferimento è costituita da:

- dal Piano di Bacino Stralcio per la tutela del rischio idrogeologico Ambito 12 e 13 (ai sensi dell'art. 1, comma1, del D.L. 180/1998 convertito in L.267/1998).
- Regolamento Regionale n°3/2001² e dalle modifiche introdotte dalla DGR n°181 del 11/03/2016
- Reticolo Idrografico Regionale³

Il Regolamento n°3 del 14/07/2011 suddivide i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico in classi in funzione dell'estensione dei bacini sottesi secondo il seguente schema.

Superficie sottesa [km ²]	Classificazione
$S > 1$	Corso d'acqua di 1° livello
$0.25 \leq S \leq 1$	Corso d'acqua di 2° livello
$0.25 < S < 0.1$	Corso d'acqua di 3° livello
$S \leq 0.1$	Corso d'acqua minuto

Tabella 1

Per i corsi d'acqua di 1°, 2° e 3° livello “indagati” (che sono stati oggetto di studio idraulico specifico), è stabilita una fascia di inedificabilità assoluta dai limiti dell'alveo pari a 10 m.

Relativamente ai tratti dei corsi d'acqua, che non hanno formato oggetto di studi idraulici finalizzati alla individuazione delle fasce di inondabilità, è stabilita una fascia di rispetto, da misurarsi in coerenza con il disposto del Regolamento regionale n. 3/2011, come di seguito articolata:

- 40 metri per i corsi d'acqua del reticolo significativo definiti come principali;
- 20 metri per i corsi d'acqua del reticolo significativo definiti come secondari;
- 10 metri per i corsi d'acqua del reticolo significativo definiti come minori.

Per i corsi d'acqua principale e secondario il franco idraulico da adottare deve essere il maggiore tra:

- il carico cinetico della corrente determinabile come $U^2/2g$, dove U (m/s) è la velocità media della corrente e g (m/s²) è l'accelerazione di gravità
- i valori della tabella seguente:

² “Disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua” approvato con DGR 825/2001, emanato in data 14/07/2011, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 13, parte I, del 20.07.2011

³ DGR 507 del 21/06/2019: Art. 91, c. 1bis L.R. n.18/1999 riordino del reticolo idrografico regionale. Indizione inchiesta pubblica.

I	Argini e difese spondali	cm 50/100
II	Ponti e strutture di attraversamento fino a 12 m	cm 100/150
III	Coperture, tombinature, ponti oltre 12 m	cm 150/200

Tabella 2

Per i corsi d'acqua di terzo livello il franco idraulico da adottare deve essere il maggiore tra:

- 0.5 volte carico cinetico della corrente determinabile come $U^2/2g$, dove U (m/s) è la velocità media della corrente e g (m/s^2) è l'accelerazione di gravità
- i valori della tabella seguente:

I	Argini e difese spondali	cm 50
II	Ponti e strutture di attraversamento fino a 12 m	cm 75
III	Coperture, tombinature, ponti oltre 12 m	cm 100

Tabella 3

Per i tratti di corsi d'acqua del reticolo minuto il franco idraulico può essere determinato in sede di autorizzazione idraulica sulla base della tipologia dell'opera, del suo inserimento territoriale, delle caratteristiche della corrente e delle potenziali conseguenze in caso di insufficienza al deflusso, prevedendo comunque un valore minimo di 30 cm per le arginature e di 50 cm per ponti, attraversamenti e tombinature.

Per quanto riguarda il coefficiente di scabrezza, e i franchi idraulici di sicurezza da adottare nelle verifiche idrauliche il Regolamento indica i seguenti parametri.

Descrizione corso d'acqua	K_s ($m^{1/3}s^{-1}$)
Alvei naturali con salti, rocce o vegetazione anche arbustiva-arborea in alveo	25-30
Alvei naturali con vegetazione e movimento di materiale sul fondo	30-35
Tratti urbanizzati di corsi d'acqua naturali con argini cementati (e/o platee) in buono stato	35-40
Corsi d'acqua con fondo e argini totalmente cementati in ottimo stato e assenza di manufatti o discontinuità interferenti con le acque.	40-45

Tabella 4

Infine per quanto riguarda i limiti di inedificabilità dai corsi d'acqua il Regolamento stabilisce una fascia di inedificabilità assoluta pari a 10 m per i corsi d'acqua ricadenti nel reticolo idrografico di primo, secondo e terzo livello e pari a 3 m per i rivi minuti.




Figura 5: Estratto della Carta del reticolo idrografico regionale

Si è osservata una discrepanza tra quanto riportato nel Piano di Bacino e quanto riportato dal Reticolo idrografico regionale, nel primo caso il Rivo a destra dell'area oggetto di interesse viene nominato Rio Canà mentre nel secondo caso prende il nome di Rio Lavandero. Inoltre il Rio senza nome 3 evidenziato nel reticolo idrografico regionale non risulta essere tracciato dal Piano di Bacino.

Si riporta la classificazione dei rivi di interesse a seconda dell'area del bacino:

Nome	Area [km2]	Classificazione
R. Lupara	1,42	1° livello
R. senza nome 1	0,04	minuto
R. Agugia	0,12	3° livello
R. Vesima	1,85	1° livello
R. senza nome 2	0,10	3° livello
R. senza nome 3	0,07	minuto
R. Canà/Lavandero	0,27	2° livello

Tabella 5: Classificazione secondo normativa

Di seguito si riporta la fascia di rispetto dei corsi d'acqua non indagati per ciascun rivo interferente con l'area in oggetto:

Nome	Area [km ²]	Classificazione	Fascia tutela
R. Lupara	1,42	1° livello	40 m
R. senza nome 1	0,04	minuto	3 m
R. Agugia	0,12	3° livello	10 m
R. Vesima	1,85	1° livello	40 m
R. senza nome 2	0,10	3° livello	10 m
R. senza nome 3	0,07	minuto	3 m
R. Canà/Lavandero	0,27	2° livello	20 m

Figura 6: Classificazione secondo normativa

Di questi rivi solo il rio Lupara risulta indagato ma solo per la parte terminale a valle dell'Aurelia.

Come si evince dall'estratto della carta delle aree inondabili e delle aree storicamente inondate, di seguito riportati, l'area oggetto di intervento ricade parzialmente all'interno delle aree inondabili.

Nello specifico risulta in Fascia C (aree storicamente inondate per T=500 anni) la zona compresa tra l'Aurelia e la linea ferroviaria in corrispondenza del tratto terminale del rio Lupara (dove è presente un campeggio) e in Fascia B*(aree storicamente inondate in tratti non indagati per T=200 anni) l'area in corrispondenza della stazione ferroviaria di Vesima, in sponda destra del rio Vesima.




Figura 6: Estratto carta delle fasce di inondabilità




Figura 7: Estratto carta delle aree inondate e delle aree storicamente inondate

Tra i rivi che interessano la zona dei giardini di Vesima risultano avere sedime demaniale il Rio Lupara lungo tutto il suo corso ed il Rio Vesima nell'ultimo tratto come riportato dai seguenti estratti catastali:




Figura 8: Estratto catastale Rio Lupara



Figura 9: Estratto catastale Rio Vesima

Le Norme del Piano (Art. 15, comma 1) stabiliscono che qualsiasi intervento realizzato nelle aree inondabili non deve pregiudicare la sistemazione idraulica definitiva del corso d'acqua, aumentare la pericolosità di inondazione e il rischio connesso, sia localmente, sia a monte e a valle, costituire significativo ostacolo al deflusso delle acque di piena, ridurre significativamente la capacità di invaso delle aree stesse.

Il comma 3 dell'Art. 15 stabilisce che nella fascia B non sono consentiti:

- a) gli interventi di nuova edificazione nonché di ristrutturazione urbanistica, come definita dalla lett. e), comma 1, dell'art. 31 della l. n.457/78, salvi i casi in cui gli stessi siano corredati da parere favorevole dell'ufficio regionale competente, ricadano in contesti di tessuto urbano consolidato, o da completare mediante interventi di integrazione urbanistico-edilizia sempre all'interno di ambiti già edificati, e interessino aree individuate a minor pericolosità in relazione a modesti tiranti idrici e a ridotte velocità di scorrimento, e purché prevedano le opportune misure od accorgimenti tecnico-costruttivi di cui all'allegato 5, e risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile di cui ai presenti Piani e ai piani comunali di protezione civile;
- b) interventi di ampliamento dei manufatti esistenti e di recupero del patrimonio edilizio esistente eccedenti quelli di restauro o risanamento conservativo, come definito dalla lett. c), comma 1, dell'art. 31 della l. n.457/78, fatti salvi gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definita dalla lett. d), comma 1, dell'art. 31 della l. n.457/78, purché non aumentino la vulnerabilità degli edifici stessi rispetto ad eventi alluvionali, anche attraverso l'assunzione di misure e di accorgimenti tecnico-costruttivi di cui all'allegato 5, e purché risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile di cui ai presenti Piani e ai piani comunali di protezione civile;
- c) gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture connesse alla mobilità non inquadrabili tra le opere di attraversamento, salvi quelli progettati sulla base di uno specifico studio di compatibilità idraulica 16, che non aumentino le condizioni di rischio, e in relazione ai quali risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile di cui ai presenti Piani e ai piani comunali di protezione civile.

Nella fascia C è consentito ogni tipo di intervento purché realizzato con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e, quindi, del rischio per la pubblica incolumità, e coerenti con le azioni e misure di protezione civile previste dai presenti Piani e dai piani di protezione civile comunali.

4 COMPATIBILITA' IDRAULICA DELL'INTERVENTO

Il progetto prevede la sistemazione e recupero delle aree abbandonate e dei terrazzamenti degradati e la riqualificazione del sistema insediativo attraverso il recupero degli edifici rurali dismessi, la ricostruzione di alcuni edifici “diruti” presenti nell’ambito di intervento e la realizzazione di alcuni nuovi edifici.

L’area è interessata da alcuni rivi : Rio Lupara, Rio senza nome 1, Rio Agugia, Rio Vesima, Rio senza nome 2 e dal Rio Canà; caratterizzati da brevi e ripide aste e da bacini con pendenze elevate dei versanti.

La realizzazione di alcuni nuovi edifici sarà effettuata solo all’interno delle aree di atterraggio individuate che risultano esterne rispetto alle aree inondabili e esterne anche rispetto alle fasce di tutela per i rivi non indagati.

Tutte le nuove volumetrie saranno sempre esterne rispetto alle aree inondabili e nel caso di rivi non indagati e/o mappati sempre oltre i limiti di inedificabilità assoluta pari a 10 m o 40 m per i rivi interferenti.

Il progetto non prevede nessun tipo di intervento edilizio a breve-medio-lungo termine in corrispondenza dell’area in Fascia B*.

Parte delle aree AR-PA 6 interferiscono con l’area classificata come Fascia B* e con alcuni corsi d’acqua individuati nelle cartografie relative al reticolo idrografico regionale. Tuttavia le nuove edificazioni non sono previste all’interno della totalità delle aree AR-PA 6, ma solo all’interno di sottozone (atterraggi). Le nuove edificazioni saranno previste solo all’interno di questi atterraggi, ubicati all’esterno rispetto alle fasce di inondabilità e esterne rispetto alle fasce di inedificabilità dei corsi d’acqua, variabili da 40 m a 10 m.

Tali atterraggi saranno definiti in maniera dettagliata nelle successive fasi progettuali in cui saranno verificati i reali stati dei luoghi.

Gli interventi previsti risultano fra quelli ammissibili dalla normativa idraulica in quanto:

- ✓ sono esterni rispetto alla fascia di inedificabilità assoluta
- ✓ non pregiudicano la sistemazione idraulica definitiva di corsi d’acqua;
- ✓ non aumentano la pericolosità di inondazione ed il rischio connesso, sia localmente, sia a monte che a valle;
- ✓ non costituiscono significativo ostacolo al deflusso delle acque di piena;
- ✓ non riducono la capacità di invaso delle aree circostanti.